

# **TI\_GERICHTE 32.2001.19 vom 21. Februar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-02-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2001.19](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2001.19)

FR: TI\_GERICHTE 32.2001.19 du 21 février 2001

IT: TI\_GERICHTE 32.2001.19 del 21 febbraio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Il danno alla salute è tale da compromettere l'attività di cameriera o di donna di servizio? Da quando? Dalla descrizione dei dolori fatta dalla paziente durante la visita, sussiste soprattutto un'intolleranza nel sollevamento di pesi e nella deambulazione prolungata. Questo comporta naturalmente un'impossibilità di effettuare l'attività di cameriera, dove la paziente deve stare per 8 ore ininterrottamente in piedi e trasportare contemporaneamente pesi. Come donna di servizio, la situazione è eventualmente meno estrema, poiché sono presenti fasi di riposo, ma anche lì si ha un'attività prevalentemente caratterizzata dallo stare in piedi e camminare con pesi, come ad es. nei lavori di pulizia. L'inabilità al lavoro della paziente in questi rami professionali è presente già dal 1996/1997.

### **E. 3**

Se sì, quali sono le compromissioni e in che misura hanno effetto sull'inabilità al lavoro come cameriera o donna di servizio? Il problema principale è l'artrodesi dell'articolazione femorale, che arreca ancora dolori alla paziente. Il piede è intollerante ai carichi, di modo che una deambulazione prolungata ed una deambulazione con trasporto di pesi superiori provocano dolore, cosa che naturalmente riduce l'abilità al lavoro. Inoltre, sono da menzionare i dolori alla schiena, che la paziente accusa e che sono sicuramente di svantaggio per i tipi di lavoro indicati.

### **E. 4**

d'ora alla volta. Il perito condivide il parere medico del Dott. \_\_\_\_\_ del 1010712000 in merito all'abilità al lavoro della Signora \_\_\_\_\_ in attività adeguate? È difficile rispondere a questa domanda, poiché questo parere risale a due anni orsono e non posso ricostruire lo stato di allora al momento attuale.

### **E. 5**

Il danno alla salute è passibile di miglioramento o peggioramento? È difficile rispondere a questa domanda. La paziente soffre inoltre di uno stato depressivo, che in futuro potrebbe naturalmente determinare anche il suo stato fisico. Considerando l'artrodesi dell'articolazione femorale, c'è da supporre che portando scarpe adeguate, la situazione dovrebbe stabilizzarsi. In merito allo sviluppo dei dolori alla schiena, questo dipende probabilmente in modo notevole anche dallo sviluppo dello stato psichico della paziente.

### **E. 6**

Come valuta il perito, secondo la maggiore probabilità, l'abilità al lavoro dal 1998 ad oggi come cameriera, donna di servizio e in altre attività adeguate? Dopo l'artrodesi dell'articolazione femorale, la paziente è stata per circa 7 mesi completamente inabile al lavoro. Di conseguenza, si può partire da un'inabilità al lavoro parziale di circa il 50% nella sua professione di cameriera o donna di servizio. Per lavori più leggeri in posizioni alterne, come precedentemente menzionato, sarebbe probabilmente abile al lavoro al 60-70% circa." (Doc. \_)

In sostanza quindi, nel valutare le conseguenze sull'incapacità al lavoro dovuta in particolare all'artrodesi dell'articolazione femorale, il perito ha concluso per un'incapacità lavorativa del 50% nella professione di cameriera o quale donna di servizio, attestando per contro una capacità del 60-70% in attività leggere che non comportino il sollevamento di pesi superiori ai 5-6 kg e da eseguire in posizioni alterne.

2.8. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer-Blaser, *Die Rechtspflege in der Sozialversicherung*, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 195, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; STFA del 14 aprile 1998 in re O.B. inedita, STFA del 28 novembre 1996 in re G.F. inedita, STFA 24.12.1993 in re S.H. inedita; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, Berna 1994, p. 332 ). Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAL 1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95). Il TFA ha inoltre precisato che, nell'ipotesi in cui si tratti di una lite in materia di prestazioni, dall'art. 4 CF rispettivamente 6 CEDU, non può essere dedotto il diritto di essere sottoposto ad una perizia medica esterna (DTF 122 V 157). Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito all'amministrazione e al giudice fondare la propria decisione su basi di giudizio interne all'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste delle esigenze severe (DTF 122 V 157). In un'altra sentenza inedita il TFA ha inoltre considerato rilevante una perizia giudiziaria fatta esperire dal TCA al SAM. Secondo il l'Alta Corte questo servizio non può essere considerato parte in causa, nel senso che sussiste un vincolo per cui l'istituto sarebbe obbligato a tenere in particolare considerazione gli interessi specifici dell'assicurazione invalidità (STFA non pubbl. del 22 maggio 1995 in re A. C ; cfr. anche DTF 123 V 178 consid. 4b; VSI 2001 pag. 110 consid. 3c). ). Per quel che riguarda il medico di fiducia, infine, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in dubbio, egli attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; cfr. anche U. Meyer-Blaser, *Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht*, Zurigo 1997 p. 230).

2.9. In caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161, 112 V 32 consid. 1a, 107 V 174 consid. 3; cfr. anche STFA del 12 novembre 1998 in re L.A; SVR 1998 LPP Nr. 16 p. 55; STFA non pubbl. del 14 aprile 1998 in re O.B, STFA non pubbl. del

28 novembre 1996 in re G. F.). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal medesimo tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130). Egli può discostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Va tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a). Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é inoltre determinante il fatto che il rapporto sia completo nei punti litigiosi, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

3.1. Nella fattispecie in esame, sulla base di tali risultanze peritali - cui, conformemente ai succitati criteri giurisprudenziali, deve qui essere attribuita forza probante piena sia per quanto riguarda il giudizio sullo stato di salute che la valutazione della sua incidenza sulla capacità lavorativa - è da ritenere dimostrato con la certezza richiesta nelle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6a, 115 V 142 consid. 8b; SVR 1996 Nr. 85 pag. 269; SVR 1996 LPC Nr. 22 pag. 263ss RAMI 1994 pag. 210/211) che l'assicurata è incapace al lavoro in misura del 50% nella precedente professione di cameriera o quale donna di servizio, mentre che in attività leggere adeguate che comportino il cambiamento di posizione e che non implicino il sollevamento di pesi oltre i 5-6 kg l'assicurata presenta una capacità del 60-70%.

3.2. Riguardo alla fissazione del reddito da invalido in attività di tipo leggero, va ricordato che per quanto riguarda i salari applicati nel Canton Ticino, con sentenza 13 luglio 1995, confermata dal TFA (SVR 1996, UV Nr. 55 pag. 183; RAMI 1998 pag. 223) questo Tribunale utilizzando dati salariali concreti ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia aveva stabilito che in attività leggere non qualificate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo in un mercato del lavoro equilibrato, il reddito annuo per la manodopera maschile ammonta: per il 1992 fr. 34'000.-- per il 1993 fr. 34'500.-- per il 1994 fr. 35'000.-- per il 1995 fr. 35'000.-- L'importo di fr. 35'000.-- era quindi stato confermato anche per gli anni 1996 a 2000 (STCA 27 agosto 1996 in re J.M., STCA 18.3.1998 in re Y.O. c. H., STCA 19.6.1998 in re E. M., STCA 28.1.2000 in re B.C). I parametri utilizzati dal TCA sono stati approvati dal TFA, ad esempio nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 pag. 223 seg. e in quella pubblicata in SVR 1998 UV N° 6. In seguito, il TFA ha esplicitamente affermato che i redditi così determinati dal TCA "... dovrebbero essere fedefacenti anche nel campo dell'assicurazione invalidità..." ( stfa 30.6.1998 in re S.S.c.H. non pubbl.; cfr. anche STCA del 18 maggio 1999 in re B.K). Nel 1995 per le donne il reddito era invece di fr. 24'500.--. Tuttavia, la giurisprudenza federale relativa alla fissazione del reddito da invalido è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni. In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), riprendendo in sintesi quanto stabilito con sentenza 9 maggio 2000 nella causa A, ora pubblicata in DTF 126 V 75 e segg., l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: " 2.■ Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella

ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a). 3. ■ a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a D. di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996. Ora, dagli atti contenuti nell'inserito della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI. b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100. ■, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000 del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A. (I 482/99), destinata alla pubblicazione. 4. ■ In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare ■ percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione ■, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. 5. ■ Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle

circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." Con sentenza 4 settembre 2000 in re. N. R. \_\_\_\_\_ questa Corte, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, ha quindi precisato che conformemente ai dati statistici salariali pubblicati dall'Ufficio federale di statistica in "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998" il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), riportato su 41,9 ore ammonterebbe a fr. 45'390.-- nel settore privato (rispettivamente fr. 47'929.-- nel settore pubblico e privato) per gli uomini e a fr. 33'587.-- (rispettivamente fr. 33'725.--) per le donne. Recentemente l'Ufficio federale di statistica ha proceduto all'elaborazione dei dati statistici salariali relativi all'anno 2000. Secondo tali dati il salario mediamente percepito nel 2000 in Ticino, riportato su una media di 41,8 ore settimanali (cfr. "La vie économique" 2/2002", Tabella B9.2, p. 88), per un'attività leggera e ripetitiva nel settore privato corrisponde a fr. 50'498.-- (fr. 4027: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'328.-- (fr. 2'897: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato). Nel settore privato e pubblico l'ammontare è di fr. 51'702.-- (fr. 4123: 40 x 41,8 x 12) per gli uomini e fr. 36'679.-- (fr. 2925: 40 x 41,8 x 12) per le donne (cfr. Tabella TA 13 privato e pubblico).

3.3. Nella fattispecie concreta, per calcolare il reddito da invalido, sulla base dei recenti dati statistici, si deve partire da un salario di fr. 36'328.- riferito al settore privato ("... in primo luogo sono applicabili i rilevamenti salariali applicabili nel settore privato" cfr. RAMI 2001 p. 348). Conformemente alla giurisprudenza federale (cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a) questo importo, adeguato al 2001 in base all'indice dei salari nominali (cfr. "La vie économique 8/2002, Tabella B10.3, p. 93), ammonta a fr. 37'240.- (36'328 x 2245 : 2190). Tenuto conto di una capacità situata tra il 60% e il 70% in attività leggere adeguate, si ottiene quindi un reddito pari a fr. 24'206 (65% di fr. 37'240). Partendo da un salario rivalutato di fr. 24'206.- ulteriormente ridotto del 10%, corrispondente al tasso di riduzione ammesso dal consulente in integrazione professionale nel suo rapporto 25 novembre 2000 (cfr. \_) con particolare riferimento al profilo attitudinale dell'interessata ed in specie al suo status sociale e alla nazionalità (valutazione questa non suscettibile in concreto di essere messa in discussione da parte di questo TCA non essendo ravvisabili validi motivi che ne giustificano la disattenzione, cfr. STFA non pubblicata del 30 giugno 2000 in re B p. 5; DTF 126 V 75 ), si giunge ad un reddito da invalido di fr. 21'785.-. Dal raffronto di quest'ultimo importo con quello - incontestato - da valido di fr. 28'800 - quale reddito che l'assicurata avrebbe potuto conseguire svolgendo a tempo pieno l'attività di collaboratrice domestica intrapresa sin dal 1995 - emerge un'incapacità al guadagno pari al 24,3% (28'800 - 21'785 x 100 : 28'800). In simili circostanze, il tasso d'invalidità non attingendo il minimo pensionabile previsto dalla LAI (40%), la decisione contestata deve essere confermata. Abbondanzialmente giova essere osservato che pur volendo considerare quale reddito da valido il salario conseguibile nel 2001 da personale domestico impiegato a tempo pieno secondo il relativo CNL (fr. 35'308 annui, cfr. FUCT 102/2000 pag. 743-7434), non si giungerebbe a diverso risultato, ritenuto che anche in tal caso il tasso d'invalidità dell'assicurata (38,3%) non raggiungerebbe il minimo richiesto dalla legge per l'erogazione

di una rendita d'invalidità. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.